



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 DICEMBRE 2008

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE |
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | COMPONENTE |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE |

RECLAMO N. 23 della società A.S. SAN GREGORIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 56 del 13.11.2008 (Punizione sportiva perdita della gara - Campionato Promozione San Gregorio – Comprensorio Lazzaro del 02.11.2008 - con il punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la reclamante e l'arbitro a chiarimento;

RILEVA

considerato che il direttore di gara al quale sono state esibite le fotografie dei calciatori Francolino Michele (23.08.1981) e Simonetti Gregorio (20.11.1990) ha dichiarato di ricordare che al momento della identificazione il calciatore con il numero 18 in distinta "era una persona piuttosto anziana" mentre il calciatore che subentrò al posto del Francolino era molto giovane;
che, inoltre, non ha escluso che a sostituire il Francolino sia stato il calciatore Simonetti Gregorio;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, annulla il deliberato che Giudice Sportivo Territoriale e conferma il risultato della gara San Gregorio – Comprensorio Lazzaro del 02.11.2008 acquisito in campo (SAN GREGORIO – COMPRENSORIO LAZZARO = 3 – 0);
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|------------------|---------|------------|
| - Avv. Romano | GENTILE | PRESIDENTE |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE |

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di :

Sig. NERO Francesco (Presidente società Audace Decollatura), Sig. SALADINO Antonio (all'epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Promo Sport ed attualmente tesserato per la società Pol. S.Pietro a Maida), per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. nonché la società AUDACE DECOLLATURA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

letto il deferimento della Procura Federale, con nota del 6.5.2008 prot.4580/534 PF 07-08/MS/en, per i capi di incolpazione di cui in epigrafe;

sentiti alla riunione del 22 dicembre 2008:

il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, in rappresentanza della Procura Federale, il quale così concludeva:

- mesi 1 (uno) di squalifica per il calciatore SALADINO Antonio;
- mesi 2 (due) di inibizione per il Presidente, all'epoca dei fatti, dell'Audace Decollatura Sig. NERO Francesco;
- ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la società AUDACE DECOLLATURA;

nonché Nari Giuseppe, per delega di Saladino Antonio, il quale chiede il minimo della sanzione;

La Commissione Discipline Territoriale :

viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale;

RILEVATO

che nella gara Libertas Curinga – Audace Decollatura quest'ultima squadra ha utilizzato un calciatore (Saladino Antonio) diverso da quello indicato in distinta come Vaccaro Salvatore;

che il Saladino all'epoca dei fatti risultava tesserato per altra società;

considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a carico del suddetto calciatore Saladino Antonio che del Presidente Nero Francesco nell'occasione dirigente accompagnatore e sottoscrittore della distinta di gara e la responsabilità diretta ed oggettiva della sua società di appartenenza;

considerato, infine, la richiesta formulata dalla Procura Federale e la particolare gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, delibera di :

irrogare al calciatore SALADINO Antonio la squalifica fino al 10 FEBBRAIO 2009 (così determinata per il principio dell'afflittività della sanzione);

inibire il Sig. NERO Francesco fino al 10 MARZO 2009 (così determinata per il principio dell'afflittività della sanzione);

infliggere alla società AUDACE DECOLLATURA l'ammenda di € 200,00 (duecento/00);

RECLAMO N. 41 della società POL. CATONA DILETTANTISTICA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 04.12.2008 (Inibizione Sig. MORGANTE Roberto fino al 30.06.2009, inibizione Sig. VIOLANTE Sebastiano fino al 30.06.2009, squalifica calciatore GATTO Pietro fino al 30.06.2010).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dal rapporto di gara e dal relativo supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Morgante Roberto durante lo svolgimento della gara entrava abusivamente in campo e teneva un comportamento offensivo e minaccioso, nonché per avere tentato di aggredire l'arbitro non riuscendovi per l'intervento dei suoi calciatori;

che il dirigente Violante Sebastiano teneva un comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara che veniva altresì spinto, perseverando nel suo comportamento offensivo e minaccioso anche dopo il suo allontanamento dal terreno di gioco;

che il calciatore Gatto Pietro, a fine gara, ha spinto e colpito con una manta l'arbitro che subiva lesione (gonfiore del labbro inferiore);

considerato, infine, che le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza sono senz'altro congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 42 della società G.S. BIANCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 04.12.2008 (Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore GALLO Domenico per SEI gare, squalifica calciatore LAHLAL Tarik per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto del Commissario di Campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che i calciatori Gallo Domenico e Lahlal Tarik hanno provocato, a fine gara, una zuffa nei pressi dello spogliatoio tra i giocatori ed i dirigenti delle due squadre alla quale partecipavano i tifosi della squadra ospitante;
che il calciatore Gallo ha reiterato tale comportamento nonostante l'invito del commissario di campo a rientrare nello spogliatoio;
considerato che le sanzioni inflitte ai tesserati ed alla società a titolo di responsabilità oggettiva dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 43 della società A.S.D. CHIARAVALLE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 04.12.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, inibizione Sig. BELLINI Felice fino al 31.12.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Bellini Felice si è reso responsabile di ingresso abusivo in campo e di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara nonostante fosse già inibizione fino al 7 settembre 2009;
che la sanzione inflitta alla società per responsabilità oggettiva è senz'altro congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 44 della società U.S.D. AMBROSIANA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 03.12.2008 (Inibizione Sig. ALLEGROTTI Graziano fino al 28.02.2009).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Allegrotti Graziano si è reso responsabile di ingresso abusivo in campo e di comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Saverio Mirarchi

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino